



N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. _____
o (C.F.), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. _____

ATTORE/I
contro

patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in VIA
presso il difensore avv. _____

CONVENUTO/I

Il Giudice dott.ssa M. Casaregola

- a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20.10.2015;
- premesso che la parte che deduca l'applicazione di tassi superiori a quello previsto dalla L. 108/1996 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, anche attraverso la produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia (v. Trib. Latina, 28.8.2013);
- considerato, infatti, che la natura di atti amministrativi dei suddetti decreti rende inapplicabile ad essi il principio *iura novit curia* (v. Cass., S.U., 29.4.2009, n. 9941);
- rilevato che parte opponente non ha assolto l'onere di allegazione nei suddetti termini;
- considerato che la c.t.u. contabile non può essere disposta per colmare le lacune dell'onere di allegazione e di prova, essendo solo uno strumento per fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto delle cognizioni tecniche di cui lo stesso è privo;

P.Q.M.

Pagina 1

Fatto il Da Casale di Parma Emesso Da POSTE COM CA3 Srl dat 20/5/13



- a) rigetta la richiesta di c.t.u. contabile;
b) rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-teries c.p.c. all'udienza del 13.10.2016, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Velletri, 10.11.2015

Il Giudice

Dott.ssa Maria Casaregola

Firmato Da CASSAREGOLA MARIA FRANCESA Da POSTFCOM CA3491999P 38/01

